



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **22 Agosto 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **DUEGI S.R.L.**, al fine di esperire l'esame congiunto previsto dall'art. 2 del DPR 218/2000, propedeutico alla richiesta del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"** e **ss.mm.ii.**

Sono presenti:

- per la DUEGI S.R.L., Claudio Giannetti, Maurizio Stocchi assistiti dal prof. Antonio Giovati;
- per CONFCOMMERCIO Arezzo, Luana Cavigli, Marco Salvadori;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni, Regionale Cinzia Bernardini e territoriali Carlo Proietti, Riccardo Giulivi, Claudio Bianconi, Chiara Liberati, Letizia Chiodo, Marco Bendoni;
- per la UILTUCS, Diego Loreto, giusta delega della struttura Nazionale;
- Sono altresì presenti per le Rsa di Filcams Cgil i sig.ri Laura Stamponi, Doriana Pesciaioli, Laretta Natalizi, Andrea Lucani.

PREMESSO CHE

- con nota del 06.08.2014 (Prot. n. 32/0016254/MA003.A001 del 11.08.2014) la Società, in epigrafe, ha richiesto all'intestato Ministero un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all'esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un periodo di Cig in deroga per il proprio personale inquadrato con contratto di apprendistato;
- il Ministero, pertanto, con nota del 11.08.2014 (Prot. n. 32/0016257/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, richiamando integralmente le premesse al verbale di accordo appena sottoscritto con le Organizzazioni Sociali presenti, in cui è stato previsto il ricorso alla Cigs per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.223/1991, per la durata di 12 mesi, a favore del proprio personale dipendente, ha dichiarato la necessità, al fine di garantire una parità di trattamento fra lavoratori, di far ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga per il personale addetto ai singoli punti vendita di cui si dirà, inquadrato con la qualifica di apprendista e perciò stesso non destinatario degli ammortizzatori sociali, previsti dalla normativa vigente e cd. a regime. Per tali lavoratori dunque, nell'intento di ricollocarli attraverso la cessione/affitto dei relativi rami d'azienda, oggetto di trattative in fase avanzata, la Società ritiene indispensabile la fruizione della Cig in deroga per lo stesso arco temporale previsto per la Cigs, e almeno per il periodo che il Ministero potrà concedere. Infine la Società

dichiara di possedere i requisiti previsti e disciplinati dal D.M. n. 83473 del 01.08.2014 contenente i criteri per l'erogazione degli ammortizzatori Sociali in deroga alla normativa vigente.

- In esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2,"* così come rifinanziato per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

VISTO

Il D.M. n. 83473 datato 01.08.2014, pubblicato in data 04.08.2014, che fornisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (Div. IV), istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 07.08.2014 e sino al 31.12.2014, per un numero massimo di **16 lavoratori**, inquadrati come Apprendisti e ripartiti come di seguito specificato:

Montevarchi (AR):	n. 1 apprendista
Orvieto (TR):	n. 2 apprendisti,
Figline Valdarno (FI):	n. 2 apprendisti,
Arezzo, Via Chiarini:	n. 2 apprendisti,
Barberino di Mugello (FI):	n. 1 apprendista,
Viterbo, Via Garbini:	n. 1 apprendista,
Viterbo, Santa Barbara:	n. 1 apprendista,
Montefiascone (VT):	n. 4 apprendisti di cui n. 1 part time al 75% ,
Castiglione Del Lago (PG):	n. 1 apprendista,
Acquapendente (VT):	n. 1 apprendista.

2. I lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione su indicata, saranno progressivamente sospesi in **CIGS fino ad un massimo delle zero ore**. Troverà equa applicazione il criterio della rotazione tra il personale di sede in base alla fungibilità dei profili professionali dei singoli lavoratori e tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive per le attività residue ed in continuità.
3. La Società, stante la denunciata crisi di liquidità, richiederà all'Inps il pagamento diretto delle indennità di integrazione salariale ai dipendenti.
4. In merito a ciò le Parti Sociali convengono che nelle more del pagamento delle spettanze di cassa da parte dell'Inps la Società e i lavoratori stessi si attiveranno al fine di aderire alle eventuali opportunità di anticipazione sociale per il sostegno al reddito dei lavoratori previste da opportuni protocolli d'intesa validati dalle istituzioni locali o regionali di riferimento.
5. Le Parti concordano che la Società realizzerà anche per i lavoratori contemplati nel presente verbale le misure facenti parte del Piano di risanamento già delineato nel verbale di accordo siglato in pari data e

